

COMUNE DI ALES
(Provincia di Oristano)

VERBALE N. 09 DEL 28/06/2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Ales (Or), Dott.ssa Cecilia Serra, nel prendere in esame la proposta di delibera al Consiglio Comunale n. 16 del 18.06.2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019.”

- **Visto** l’art. 239 comma 1 lettera b) n.1 e 7 del TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 secondo cui il Revisore dei Conti deve esprimere parere, tra gli altri, sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, e sull’applicazione dei tributi locali;
- **Visto** l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- **Visto** l’art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- **Visto** il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che stabilisce che entro la scadenza dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **Visto** l’art. 107 comma 5 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 secondo cui *“I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*
- **Visto** l’art.30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. D.L Sostegni) che stabilisce che “i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”.
- **Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dall’Unione di Comuni Alta Marmilla, soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per conto del Comune di Ales;
- **Considerato che** l’Unione di Comuni Alta Marmilla, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per conto del Comune di Ales ha inviato la documentazione di cui all’oggetto “Servizio di raccolta differenziata informatizzata. Riparto Costi di servizio. Trasmissione Piano finanziario 2021 grezzi, predisposto dall’Unione, ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif”;
- **Preso atto** che l’Ente ha provveduto alla validazione 1. di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2021 sulla base delle disposizioni del MTR ARERA; (determinazione n.183/2021 R.G. n. 319/2021);
- **Preso atto** dell’errore di calcolo riportato nel punto 2 della proposta;
- **Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
-

Preso atto:

- Che il Piano finanziario ed i documenti ad esso allegati, saranno trasmessi all’ARERA ai fini dell’approvazione;

- Che le tariffe approvate dall'Ente avranno effetto dal 1° gennaio 2021;
- Che le tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal piano finanziario prodotto dall'Unione dei Comuni Alta Marmilla, nel rispetto dell'obbligo di copertura integrale del costo del servizio, sancito dall'art. 1 co. 654 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che, l'attività di validazione del PEF non rientra nei compiti assegnati al Revisore del Comune in riferimento all'ordinamento;

Rilevato che, l'Organo di Revisione è tenuto ad esprimersi sull'atto deliberativo di adozione del PEF e di approvazione delle tariffe, ma non può essere equiparato all'attività di validazione del PEF che richiede una complessa e specifica istruttoria in alcun modo equiparabile alla tipologia di controlli che effettua l'Organo di Revisione. Esso è infatti tenuto – ai sensi dell'art. 239 del TUEL – ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (previsioni di entrata, congruità della spesa e gli ordinari controlli);

TUTTO CIO' PREMESSO IL REVISORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.06.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019."

Escovedu, 28 giugno 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Cecilia Serra